REGOLAMENTO (CE) N. 908/2002 DELLA COMMISSIONE del 30 maggio 2002

che rettifica il regolamento (CE) n. 643/2002 relativo al rilascio dei titoli per l'importazione di aglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 565/2002 della Commissione, del 2 aprile 2002, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e istituisce un regime di certificati d'origine per l'aglio importato dai paesi terzi (¹),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 643/2002 della Commissione (²), rettificato dal regolamento (CE) n. 668/2002 (³), ha fissato percentuali di rilascio dei titoli d'importazione richiesti a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 565/2002 per i prodotti originari della Cina l'8 e il 9 aprile 2002 e comunicati alla Commissione l'11 aprile 2002.

(2) Nel corso di una verifica si sono rilevati errori di calcolo nelle percentuali di rilascio. Occorre pertanto rettificare immediatamente il regolamento in causa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 643/2002:

- la percentuale «15,932 %» è sostituita dalla percentuale «16,637 %»,
- la percentuale «1,010 %» è sostituita dalla percentuale «1,0397 %».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 maggio 2002. Esso si applica a partire dal 13 aprile 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2002.

Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹) GU L 86 del 3.4.2002, pag. 11. (²) GU L 96 del 13.4.2002, pag. 21. (³) GU L 103 del 19.4.2002, pag. 9.